PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Via Flaminia Nuova 830 Roma, C.F. e P.IVA 14649011005, di seguito denominata "CIP" nella persona del Prof. Marco Giunio De Sanctis nella qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitogli dalla legge e dallo Statuto;

E

L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, con sede in Via Cristoforo Colombo 163, C.F. 80042630584 e P.IVA 06637221000, di seguito denominata "ANMIL" nella persona del Dott. Amedeo Bozzer, nella qualità di Presidente;

congiuntamente denominate "le Parti".

PREMESSO CHE:

Il Comitato Italiano Paralimpico

- il Comitato Italiano Paralimpico è un ente pubblico nazionale istituito e regolato dalla legge n.124 del 7/08/2015 e dal D.Lgs n.43 del 27/02/2017, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa e contabile, riconosciuto dalla normativa statale quale organismo di governo, promozione e coordinamento dell'attività sportiva paralimpica in Italia;
- il CIP persegue finalità di interesse pubblico volte alla diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità, alla promozione dell'inclusione sociale, al miglioramento della qualità della vita e alla valorizzazione dello sport quale strumento di partecipazione e integrazione;
- il CIP coordina le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche e gli Enti riconosciuti dal movimento paralimpico nazionale, promuovendo attività sportive a ogni livello, dall'avviamento allo sport fino all'alto rendimento;

L'ANMIL

- l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro è un'associazione nazionale di diritto privato (Ente morale), riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 31 marzo 1979 che ha completato la privatizzazione dell'ente (innescata dal trasferimento di funzioni assistenziali del DPR 616/1977).
- ANMIL opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di sedi territoriali, svolgendo attività di tutela, assistenza, orientamento, formazione, promozione della cultura della

sicurezza sul lavoro e sostegno all'inclusione sociale delle persone con disabilità derivanti da infortuni e malattie professionali;

- ANMIL promuove iniziative finalizzate al reinserimento sociale, lavorativo e relazionale delle persone con disabilità, favorendone la piena partecipazione alla vita della comunità;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti condividono l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico, l'inclusione sociale e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sportiva, culturale e sociale del Paese;
- la pratica sportiva rappresenta uno strumento fondamentale per il recupero dell'autonomia personale, per il miglioramento della qualità della vita e per il superamento delle barriere fisiche e culturali;
- le Parti intendono sviluppare forme di collaborazione stabile per promuovere la diffusione della cultura sportiva paralimpica tra gli invalidi del lavoro e le persone con disabilità rappresentate da ANMIL;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Obiettivi

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a:

a) promuovere la pratica sportiva paralimpica quale strumento di inclusione sociale, riabilitazione, benessere e partecipazione attiva;

b) favorire l'accesso delle persone assistite e rappresentate da ANMIL alle attività sportive promosse dal CIP e dagli organismi sportivi da esso riconosciuti;

c) sviluppare iniziative comuni di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sui benefici dello sport per le persone con disabilità;

d) valorizzare percorsi di avviamento allo sport rivolti agli invalidi del lavoro e alle persone con esiti permanenti derivanti da infortuni o malattie professionali;

e) promuovere attività formative, educative e culturali volte a diffondere i valori dello sport, della sicurezza, dell'inclusione e della pari opportunità;

f) favorire la realizzazione di progetti, eventi e campagne di comunicazione congiunte di interesse nazionale e territoriale.

Articolo 2 – Ambiti di collaborazione

Per il perseguimento delle finalità indicate, le Parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:

- organizzazione di eventi sportivi, promozionali e divulgativi;
- realizzazione di giornate di orientamento e avviamento alla pratica sportiva paralimpica;
- diffusione reciproca di informazioni e opportunità rivolte ai rispettivi destinatari;
- progettazione e partecipazione congiunta a iniziative finanziate da soggetti pubblici e privati;
- promozione di percorsi di inclusione e reinserimento sociale attraverso lo sport;
- realizzazione di attività formative e seminari dedicati ai temi della disabilità, dello sport e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 3 – Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta, di per sé, obblighi finanziari a carico delle Parti. Eventuali attività che richiedano specifici impegni economici saranno disciplinate mediante successivi accordi attuativi o convenzioni operative, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 – Comunicazione e utilizzo dei loghi

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Le Parti possono utilizzare reciprocamente i propri segni distintivi e loghi esclusivamente nell'ambito delle iniziative realizzate in attuazione del presente Protocollo, previo consenso scritto della Parte interessata e nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Articolo 5 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di **tre (3) anni** decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 6 – Rinnovo

Alla scadenza, il Protocollo potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti.

Articolo 7 – Recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altra Parte, con un preavviso di almeno **60 giorni**, fatti salvi gli impegni eventualmente già assunti nell'ambito di specifici accordi attuativi.

Disposizioni finali

Il presente Protocollo d'Intesa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto associativo, societario o di rappresentanza reciproca tra le Parti e non comporta obblighi giuridicamente vincolanti diversi da quelli espressamente previsti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ANMIL

Il Presidente

Per il Comitato Italiano Paralimpico

Il Presidente

Roma,lì 19 ottobre 2026